



in collaborazione con



LA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE

Dott. Renzo Radicioni

15 aprile 2021

Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it



- Riferimenti normativi
- Presupposto soggettivo (a quali soggetti può essere applicata)
- Presupposto oggettivo (quali sono i tributi interessati)
- Possibilità di pagamento parziale o anche dilazionato
- Modalità di presentazione della domanda
- Procedura
- Convenienza economica e confronto con lo scenario fallimentare



Riferimenti normativi

Art. 160 l. fall. «Presupposti per l'ammissione alla procedura»

Art. 182-*bis* l. fall. «Accordi di ristrutturazione dei debiti»

Art. 182-*ter* l. fall. «Trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Art. 186-*bis* l. fall. «Concordato in continuità aziendale»

Art. 63 ccii «Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi»

Art. 88 ccii «Trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Corte di Cass., Sez. Unite, ordinanza del 25.03.2021 n. 8504



A quali soggetti si può applicare.....

I soggetti in crisi fallibili, ossia gli **imprenditori commerciali**, che rientrano nei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 l. fall.

Nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento devono congiuntamente i seguenti requisiti:

1. attivo patrimoniale > € 300.000,00
2. ricavi lordi > € 200.000,00
3. debiti, anche non scaduti, > € 500.000,00



A quali soggetti si può applicare.....

Al piccolo imprenditore, al lavoratore autonomo e all'imprenditore agricolo non soggetto al fallimento si applica la L. 27 gennaio 2012, n. 3 «Composizione della crisi da sovraindebitamento» modificata dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176



A quali soggetti si può applicare.....

L'imprenditore che si trova in «**stato di crisi**» [artt. 160 - 182-*bis* l. fall.],
ossia in quella situazione di «**difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**» art. 2, comma 1 ccii



A quali soggetti si può applicare.....

L'insolvenza è «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni» art. 2, comma 1 ccii



Cosa può contenere la transazione.....

I tributi amministrati dalle Agenzie fiscali comprensivi dei relativi accessori come sanzioni ed interessi:

- I.V.A., ritenute, irap, imposte di registro, ipotecarie, catastali, imposta di bollo;
- tasse automobilistiche, canone televisione, tasse sui contratti di borsa, dazi, imposte di fabbricazione

I **tributi locali** sono esclusi dalla transazione fiscale e potranno essere falcidiati alla stregua degli altri creditori rispettando i gradi di privilegio.



Possibilità di *falcidia o dilazione*.....

**ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE
DELLA TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE**

...pagamento parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori



Agenzie fiscali



Enti gestori di forme di previdenza e assistenza



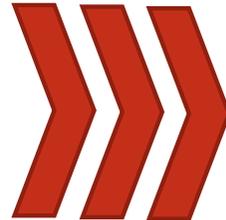
Possibilità di falcidia o dilazione.....

Se il piano prevede la soddisfazione in misura **non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) l. fall.



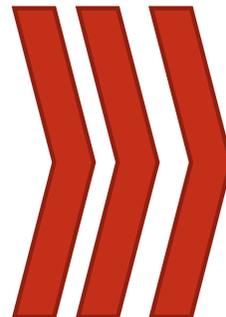
Possibilità di falcidia o dilazione.....

CREDITO TRIBUTARIO O
CONTRIBUTIVO
ASSISTITO DA PRIVILEGIO



La percentuale, i tempi di pagamento, le eventuali garanzie non possono essere inferiori, o meno vantaggiose rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore

CREDITO TRIBUTARIO O
CONTRIBUTIVO
CHIROGRAFARIO
anche a seguito di degradazione
per incapacità



Il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero nel caso di suddivisione per classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.



Modalità di presentazione

1. Informazioni della società
2. Le cause della crisi
3. La situazione patrimoniale e l'andamento economico
4. Il piano di ristrutturazione aziendale
5. La proposta di transazione fiscale/previdenziale
6. La convenienza economica della transazione fiscale/previdenziale rispetto all'alternativa fallimentare/liquidatoria
7. Tutti gli elementi utili all'accoglimento della proposta



Modalità di presentazione

Copia della domanda unitamente alla documentazione di cui all'art. 161 l. fall. e contestualmente al deposito presso il Tribunale

- deve essere presentata all'Ufficio competente e all'Agenzia della riscossione
- allegata copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito del controllo automatico
- dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante ex art. 47 D.P.R. 445/2000 la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio

Ufficio competente

CONCORDATO PREVENTIVO



domicilio fiscale di riferimento è quello alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di ammissione alla procedura

**ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI**



domicilio fiscale di riferimento alla presentazione della proposta transattiva.

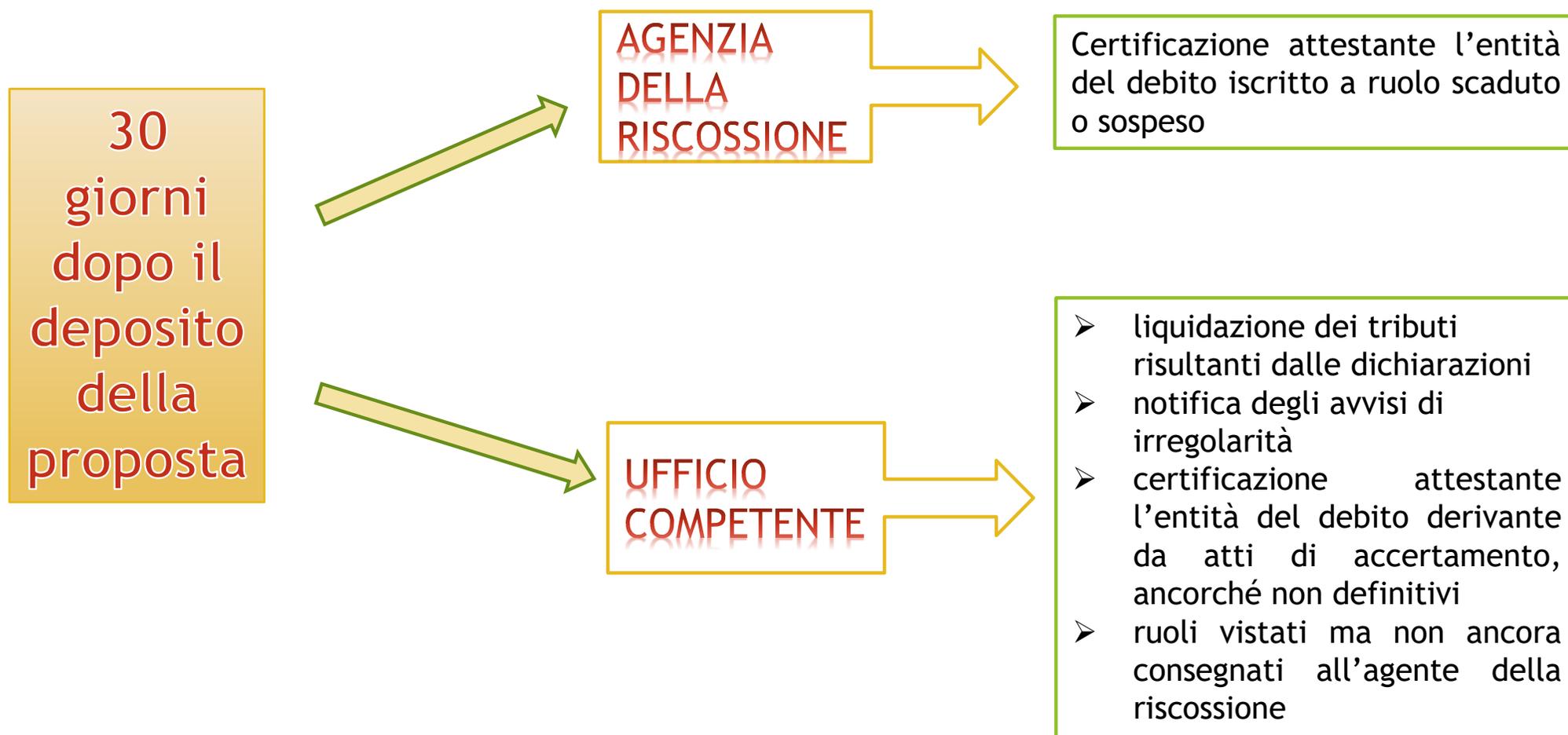
N.B. le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate



Documentazione ex art. 161 l. fall.

- ❑ una **aggiornata relazione** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- ❑ Uno **stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- ❑ l'**elenco dei titolari dei diritti reali o personali** su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- ❑ il **valore dei beni e i creditori particolari** degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- ❑ un piano contenente la descrizione analitica delle **modalità e dei tempi di adempimento** della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
- ❑ la relazione di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili, designato dal debitore, che attesti la **veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo**

Certificazione dei debiti tributari





Effetti della transazione

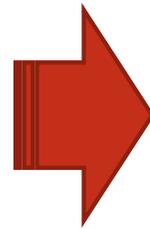
La transazione fiscale fonda il suo presupposto sull'incapacità del debitore di pagare i propri debiti tributari alla luce della situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa, indipendentemente dal fatto che si tratti di somme dovute.

Lo scopo è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate di recuperare i propri crediti nella misura più elevata possibile, favorendo, ove possibile, la prosecuzione dell'attività d'impresa salvaguardando l'occupazione anche nell'ottica di ulteriori redditi tassabili che verranno prodotti nel futuro.



Effetti della transazione...art. 182-bis l. fall

ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI



Il Tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando la decisione è decisiva ai fini del raggiungimento del 60% e quando la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Effetti della transazione...art. 180 l. fall

CONCORDATO PREVENTIVO



Il Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria **o** degli enti gestori di forme di previdenza **o** assistenza obbligatoria quando la **decisione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 e** quando la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione **o** degli enti gestori di forme di previdenza **o** assistenza obbligatorie **è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.**



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504

PREVALENZA DELLA RATIO CONCORDSUALE SU QUELLA FISCALE

Il trattamento dei crediti tributari è un **sub-procedimento** nell'ambito della «**procedura madre**» di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504



La proposta di accordo sui debiti
tributari è **obbligatoria**



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504



è necessario la relazione di un professionista indipendente, **ma** designato dal debitore, che deve attestare la «convenienza» della proposta rispetto alle altre alternative



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504



Il perfezionamento della transazione fiscale non realizza il «consolidamento» dei debiti tributari, ancorché **tali debiti debbano essere «certificati»** dall'agenzia della riscossione e dall'agenzia fiscale



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504



Nel **concordato preventivo** la posizione dell'Ente è espressa con il voto dell'ufficio territoriale sulla proposta concordataria



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504



Nell'**accordo di ristrutturazione** è prevista la formale adesione alla proposta transattiva del direttore dell'ufficio territoriale



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504

La transazione fiscale «obbligatoria» rappresenta l'esigenza di bilanciare l'»**interesse fiscale**» e l'»**interesse concorsuale**».

L'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali è bilanciata dal sindacato giudiziale, sul diniego di accettazione della proposta transattiva, del giudice ordinario fallimentare.



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504

ART. 90 D.P.R. 602/73

Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco di cui all'art. 176, co. 1 e ~~181, co. 3 l. fall.~~



Caratteristiche essenziali del «trattamento dei crediti tributari e contributivi»

Cass. Sez. Unite, 25.03.2021 n. 8504

INTERPRETAZIONE

In tema di omologazione della proposta ex art. 180 l. fall. il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti (*a conseguenza delle certificazioni amministrative ovvero dell'emanazione di atti impositivi/della riscossione*)

TRANSAZIONE PREVIDENZIALE



L'art. 3, comma 1 ter, del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 27.11.2020 n. 159 ha **abrogato** il decreto interministeriale del 4 agosto 2009 «*Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi*».



Grazie per
l'attenzione
prestata

